



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

Ufficio: **SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE**
N. Interno: **16** del **27-03-2020**

DETERMINAZIONE N. 200 R.G. DEL 27-03-2020
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI DI GAVARDO (BS) DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO COMUNALE

La sottoscritta dott.ssa Maddalena Maistri, Responsabile del settore ecologia ed ambiente del Comune di San Pietro in Cariano, incaricato dal Sindaco con provvedimento n. prot. 9305 del 16/04/2019;

Premesso che:

- CHE a seguito della normativa vigente in materia le ULSS non sono più tenute alla derattizzazione per cui tale servizio è delegato al comune territorialmente competente;
- CHE il servizio, sul territorio comunale, è da anni attivo e comprende:
 - n. 6 interventi con posa di esca rodenticida negli erogatori dislocati sul territorio;
 - aggiornamento del manuale ISO con rilascio delle certificazioni necessarie;
 - geolocalizzazione degli erogatori con possibilità di rendicontazione su supporto informatico delle attività svolte accedendo ad un sito dedicato tramite password riservata al Comune;

Inoltre, ogni anno viene effettuato, a seconda della necessità:

- lo spostamento e/o sostituzione gratuita fino a 7 erogatori per deterioramento e /o rottura a causa degli agenti atmosferici e /o per atti vandalici, oppure reintegro di quelli mancanti a seguito furto;
- la fornitura di n. 4 nuovi erogatori, ulteriori a quelli già posizionati;

Nel contattare una ditta specializzata nel settore, alla stessa verrà anche richiesto di effettuare degli interventi per eventuali disinfestazioni da animali molesti, quali ad esempio scarafaggi;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Richiamato l'art. 36 "Contratti sotto soglia" comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 che recita: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35..." ed in particolare la lettera a) dello stesso comma che recita: "...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta...";

Richiamata la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) come modificata con Decreto Legge 07/05/2012, n.52 convertito in Legge 94/2012 e precisamente:

- ✓ all'art. 1 comma 449 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
- ✓ all'art. 1 comma 450 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione CONSIP ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti)

Richiamato altresì il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 con particolare riguardo all'art.1;

Avuto presente che la Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 apporta modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare prevede che: "...Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione....";

Visto inoltre il comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 che conferma in relazione alla disposizione recata dall'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la possibilità di procedere senza utilizzare mezzi telematici in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296;

Considerato quindi che per importi sotto i 5.000,00 euro la pubblica amministrazione ha la facoltà e non l'obbligo di ricorrere al MEPA e più in generale la possibilità di procedere agli affidamenti senza utilizzare mezzi telematici;

Dato atto che in seguito a indagine di mercato, promossa dal responsabile unico del procedimento, finalizzata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

stazione appaltante si è contattata la ditta Sanitaria Servizi Ambientali S.r.l., già affidataria del servizio l'anno precedente, rendendosi disponibile al servizio citato;

Visto il preventivo della ditta Sanitaria Servizi Ambientali del prot.n. 6317 del 17/03/2020;

Ritenuti i prezzi equi e congrui a quelli di mercato;

Che si intende impegnare l'importo pari a € 4.380,00 più Iva 22% per un totale di € 5.343,60 e che tale servizio comprende:

- n. 6 interventi con posa di esca rodenticida negli erogatori dislocati;
- aggiornamento del manuale ISO con rilascio delle certificazioni necessarie;
- geolocalizzazione degli erogatori con possibilità di rendicontazione su supporto informatico delle attività svolte accedendo ad un sito dedicato tramite password riservata al Comune;
- spostamento e/o sostituzione gratuita fino a 7 erogatori per deterioramento e /o rottura a causa degli agenti atmosferici e /o per atti vandalici, oppure reintegro di quelli mancanti a seguito furto;
- interventi per eventuali disinfestazioni da animali molesti, quali scarafaggi;
- fornitura di n. 4 nuovi erogatori, ulteriori a quelli già posizionati;

Considerato pertanto:

- che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere mediante affidamento diretto a terzo, secondo le richiamate disposizioni;
- di affidare il servizio di derattizzazione sul territorio comunale di cui sopra alla ditta Sanitaria Servizi Ambientali S.r.l per una spesa pari ad € 5.343,60 Iva compresa;
- di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio dell'esercizio 2020 in funzione della scadenza dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile della contabilità finanziaria;

Preso atto che il codice identificativo di gara CIG attribuito all'intervento di cui all'oggetto è identificato con la sequenza alfanumerica: ZD52C84E15;

Tenuto conto che l'appaltatore si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura;

Dato atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

Richiamati gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Appurato che, ai sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", non sussiste obbligo di astensione per conflitto di interesse;



Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

VISTA:

- la delibera di C.C.n.45 del 28/10/2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2020-2022 debitamente aggiornato all'interno del quale viene indicato anche il servizio oggetto della presente determinazione;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2021-2022 e la Nota di Aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 22/01/2020, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione PEG 2020 – Parte Finanziaria";

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap.11452 ad oggetto: "interventi per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente" del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020 sufficientemente capiente;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di acquisire, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio inerente il servizio di derattizzazione del territorio comunale;
2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito specificato:



Interventi		Descrizione	<i>Interventi per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente</i>		
Capitolo	11452				
SIOPE		CIG	ZD52C84E15	CUP	no
Creditore	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL				
Causale	Servizio di derattizzazione sul territorio comunale				
Modalità finanz	Fondi propri				
Impegno pren.		Importo	€ 5.343,60	Scadenza	30 g data fattura

3. di imputare la spesa complessiva di Euro 5.343,60 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2020	11452	€ 5.343,60

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Interventi per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente	30/04/2021	€ 5.343,60

5. di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'espletamento di quanto di competenza;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta Sanitaria Servizi Ambientali S.r.l.;
7. di precisare che il codice CIG sarà indicato dalla ditta Sanitaria Servizi Ambientali S.r.l., nella fatturazione riferita al servizio in oggetto e che lo stesso, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà riportato nei relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento emessi dalla scrivente amministrazione;
8. che il codice identificativo fatturazione è: Z0AIS0 dove 0 è uno zero;
9. di liquidare il compenso pattuito previa presentazione di regolare fattura e verifica della perfetta esecuzione della prestazione richiesta;
10. di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'espletamento di quanto di competenza;
11. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE**

Maistri dr.ssa Maddalena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa